



ALLEGATO A alla Dgr n. 313 del 31 marzo 2015

pag. 1/2

INTESA

tra

la Regione del Veneto

(Repubblica Italiana)

e

la Regione di Dubrovnik-Neretva

(Repubblica di Croazia)

La presente Intesa, volta a promuovere i rapporti di amicizia e collaborazione tra la Regione del Veneto (Repubblica Italiana) e la Regione di Dubrovnik-Neretva (Repubblica di Croazia) (di seguito denominate “Parti”) al fine di rafforzare i rapporti e favorire lo sviluppo reciproco attraverso un’ampia attività di collaborazione, stabilisce quanto segue:

1. Le Parti, in conformità a quanto disposto dalle leggi della Repubblica Italiana (in particolare la legge n. 131/2003, articolo 6, comma 2) e della Regione del Veneto, dalle leggi della Repubblica di Croazia e della Regione di Dubrovnik-Neretva, e nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all’Italia e alla Croazia dall’appartenenza all’Unione Europea, si impegnano a promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e ad intensificare la collaborazione nei settori di reciproco interesse.
2. Le Parti promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare legami più solidi tra i rispettivi governi regionali, tra istituzioni di ricerca ed istruzione, università, nel rispetto della loro autonomia, organizzazioni economiche, per favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui quello dell’amministrazione pubblica, del commercio e dell’economia, della scienza e tecnologia, del sistema sociale, dell’agricoltura e selvicoltura, del turismo, dello sport, della formazione ed istruzione, del sistema sanitario, nonché della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dal Piano di Promozione Nazionale e, per la Regione del Veneto nell’ambito delle proprie competenze, nel rispetto delle iniziative di cui all’accordo di programma con il Ministero per lo Sviluppo Economico italiano.
3. Le parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.
4. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione di reciproche delegazioni a fiere e manifestazioni nei rispettivi territori, dandone anticipata comunicazione.

5. Le Parti si potranno riunire annualmente, a rotazione nei due Paesi, allo scopo di promuovere le azioni di collaborazione. I rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e le rappresentanze diplomatiche italiane e croate territorialmente competenti saranno informate in merito alle azioni di attuazione della presente Intesa.

6. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle loro rispettive normative, a sostenere le attività previste in applicazione della presente Intesa sia attraverso fondi propri sia mediante contributi che si rendano disponibili nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea, con particolare riferimento agli strumenti di cooperazione specificamente rivolti all'area adriatico-ionica, e di altre fonti di finanziamento internazionali, senza generare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

7. Le Parti previo mutuo consenso – e da parte italiana in osservanza di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 – potranno introdurre emendamenti alla presente Intesa, che costituiranno parte integrante della medesima.

8. La presente Intesa acquista efficacia nella data della sua firma, salvo eventuali adempimenti previsti dalle normative delle Parti, che saranno opportunamente comunicati.

L'intesa ha una durata di cinque anni, tacitamente rinnovati per altri cinque anni, qualora nessuna delle Parti dia disdetta per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale prevista.

Fatto a il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la
Regione del Veneto
(Repubblica Italiana)

Per la
Regione di
Dubrovnik-Neretva
(Repubblica di Croazia)